

COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2018-20 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 in data 29 aprile 2019 ,

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- X riduzione spese correnti
- X maggiori entrate

Non *sono* stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Giunta Comunale n. 51 del 06 giugno 2019, adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "*Prima variazione al bilancio di previsione 2018-20*", e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 08 luglio 2018;
- Giunta Comunale n. 55 del 18 luglio 2018, ad oggetto: Riaccertamento ordinario residui al 31 dicembre 2018" "*Seconda variazione al bilancio di previsione 2019-21*", ;
- Consiglio Comunale n. 13 del 26 luglio 2019, ad oggetto "*Assestamento generale Terza variazione al bilancio di previsione 2019-21*", ;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 55 del 21 giugno 2019 "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011*",

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro **2.011.170,03**

Considerato che nel corso della gestione , rispetto ai fabbisogni manifestatisi si può rilevare un equilibrio nella parte corrente del documento contabile e nella gestione dei residui

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2019, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota del responsabile del servizio finanziario stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Tenuto conto che con note i vari *responsabili* di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di ulteriori situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

A seguito dei riscontri pervenuti con note e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2019 , a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n.55/2019.) e risultano così composti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni asestato	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	585.836,95	585.836,95	39.809,26	545.992,20
Titolo II	37.994,26	37.994,26	1.471,07	36.523,19
Titolo III	23.312,02	23.312,02	5.808,35	25.887,15
Titolo IV	227.909,11	227.909,11	0,00	227.909,11
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	12.128,12	10.928,59	3.659,36	7.269,23
TOTALE	895.563,94	894.328,92	50.748,04	843.580,88

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni asestato	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	533.116,50	463.998,51	259.007,95	204.990,56
Titolo II	121.252,97	121.252,97	96.788,40	24.464,57
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	53.692,23	53.692,23	35.084,98	18.610,04
TOTALE	708.601,70	638.943,71	390.881,33	248.062,38

Alla data del 25 luglio 2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 843.580,88
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 390.881,33

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021. è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.

- Gestione corrente

Si puntualizza che si sono manifestate richieste di fabbisogno maggiori rispetto a quelle preventivate in sede di redazione del documento di previsione , a cui è stato fatto fronte con maggiori entrate

Pertanto non si deve procedere ad effettuare una manovra atta a riportare in equilibrio il bilancio.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 15.000,00., ad oggi *non utilizzato*

- **Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in *equilibrio* in quanto:

- il fondo cassa alla data del 25 luglio 2019 (conto di diritto) ammonta a €. 2.574.568,76 ;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 15.000,00;

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio potranno consentire di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 604.344,97

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato ed implementato un FCDE dell'importo di €. 131.648,65

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Dopo aver effettuato le verifiche del caso si è ritenuto di implementare lo stanziamento del FCDE per l'importo di euro 132.283,02 (incremento di euro 30.357,91 perché era saltato un accertamento nel bilancio 2018 e il relativo accantonamento a tutela del credito) ;

Si procederà comunque in corso di gestione ad una attenta verifica dell'andamento degli accertamenti e degli incassi ,sia in conto competenza che in conto residui, e qualora si rendesse necessario prima del 30 novembre 2019, si adeguerà lo stanziamento.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali,

Il monitoraggio della gestione a tutto il 25/07/2019 presenta:

- un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Salvaguardia con provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è presumibilmente garantita, senza necessità di far ricorso a provvedimenti di riequilibrio, per i quali il testo unico prevederebbe la possibilità di utilizzare:

- in caso di debiti fuori bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), ove non si possa fare ricorso a mezzi ordinari;
- per l'anno in corso e per i due anni successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- le entrate in conto capitale ed i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, limitatamente agli squilibri di parte capitale (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Per l'anno 2019 il ricorso all'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali è vietato ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015.

Il ricorso all'assunzione di mutui è ammesso solamente qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

- a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001.

4.1) Risultato di amministrazione 2018 e sua applicazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2017 pari a €. **2.011.170,03**

E' stato evidenziata la necessità di muoversi con la massima prudenza, stante gli effetti che potrebbe avere sul bilancio l'applicazione della norma che stralcia i debiti messi a ruolo per il periodo 2000/2010 .

Note conclusive:

la proposta di variazioni al bilancio 2019-2021 consta deliberazione CC 13/2019 :

di un gruppo ove è presente l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione come indicato :,

- dall'applicazione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione per euro 180.000,00 da destinare ad investimenti (euro 30.000,00 manutenzione pubblica illuminazione -euro 23.000,00 manutenzione straordinaria immobili – euro 17.000,00 manutenzione straordinaria cimitero – euro 110.000,00 manutenzione straordinaria viabilità)
- dall'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione (fondi da trasferimenti RAS) per euro 45.040,83 (euro 15.480,00 interventi cantieri verdi ex DGR 16/26 del 3/4/2018, euro 29.560,83 fondi L. 162/98)
- dall'applicazione della quota per investimenti dell'avanzo di amministrazione (fondi da restituire alla Ras ex L.R. 29/98) per euro 69.342,93 ;
- dalla rimodulazione di alcune voci del settore socio-assistenziale;
- dall'inserimento di fondi ras per abbattimento barriere architettoniche euro 3.813,53.

Orotelli, lì 26 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dr. Gianni Sini